



Subemendamenti

AC. 1386

recante conversione in legge del decreto legge 25 giugno n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

(con riferimento agli emendamenti presentati dal Governo)

Emendamento 77.08

Roma, 10 luglio 2008

EMENDAMENTO 77.08

Art. 77 – bis

(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome)

Sopprimere il comma 11

MOTIVAZIONE :

La facoltà, data alle Regioni, di modulare gli obiettivi del patto di stabilità interno per gli enti locali del territorio di riferimento, non è affatto coerente con l'impostazione attuale delle norme che definiscono con esattezza la manovra per ogni livello di governo; una tale possibilità può essere contemplata in un sistema maturo di federalismo fiscale, ma non certo in una fase, quale quella attuale, di delicata transizione, dove ancora non sono state stabilite adeguate e funzionanti sedi concertative.

EMENDAMENTO 77.08

Art. 77 – ter
(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 3

Eliminare ogni riferimento percentuale per gli anni 2010 e 2011

Al comma 3, lett a) punto 1

Sostituire la parola “15%” con la parola “16,9%”

Al comma 3, lett.d) punto 1

Sostituire la parola “30%” con la parola “22%”

Dopo il comma 3 aggiungere il comma 3 –bis

3 bis "Qualora l'obiettivo programmatico annuale assegnato al settore locale sia raggiunto e migliorato di un determinato ammontare, anche la somma corrispondente al miglioramento realizzato sarà assegnata, per l'anno successivo, alle province e ai comuni virtuosi che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, a fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento dei saldi assegnato."

MOTIVAZIONE

La modifica delle percentuali per l'anno 2009 si rende necessaria per attuare, a saldo invariato, un riequilibrio in grado di dare maggiore certezza agli enti di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Per quanto concerne gli anni 2010 e 2011 emerge una più generale insostenibilità complessiva della manovra per l'intero comparto Province; peraltro l'opportunità di utilizzare, come base di riferimento, gli ultimi dati di bilancio disponibili, comporta necessariamente la verifica annuale delle percentuali nonché degli oneri messi in carico agli enti stessi. Le percentuali attualmente riferite agli anni 2010 e 2011 evidenziano tra l'altro, come enti in avanzo debbano continuare a migliorare i propri saldi creando un situazione sperequata all'interno del sistema che richiede una verifica e un aggiornamento annuali.

L'UPI ritiene infatti assolutamente insostenibili gli obiettivi di miglioramento messi a carico degli enti per gli anni 2010 e 2011. Tale insostenibilità si riflette sui bilanci pluriennali degli enti che non possono rispondere ai principi di veridicità ed equilibrio durevole della situazione corrente e degli interventi d'investimento.

La medesima insostenibilità appare ancora più grave se si considera che la manovra di contenimento ricade principalmente sulla propensione degli enti a realizzare spese d'investimento, essendo tale comparto valutato in termini di cassa nel contesto delle regole della competenza mista del patto di stabilità interno.

Il comma 3 bis è strumentale alla creazione di un meccanismo che consenta agli enti di poter beneficiare degli eventuali miglioramenti che il comparto realizza, superando l'obiettivo assegnato. In sede di verifica e di aggiornamento annuale, dunque, si potrà verificare se gli enti hanno sopravanzato gli obiettivi e utilizzare questo “surplus” per supportare la manovra per l'anno successivo solo per gli enti che si sono rivelati virtuosi.

EMENDAMENTO 77.08

Art. 77 – ter
(Patto di stabilità interno degli enti locali)

**Al comma 7, dopo le parole “con proiezione triennale” aggiungere le seguenti:
“e separatamente tra i comuni e le province,”**

MOTIVAZIONE

La diversa propensione agli investimenti tra comuni e province, deve necessariamente rispecchiarsi nei contenuti del decreto che andrà a monitorare e a dirigere la dinamica di crescita del debito negli anni a venire.

EMENDAMENTO 77.08

Art. 77 – ter
(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 8 eliminare la parola “statali”

Al comma 8, dopo la parola “ridotta” sono aggiunte le seguenti:

“ Per gli enti che presentano un rapporto percentuale inferiore alla misura come sopra determinata la percentuale di cui al comma 7 è aumentata di un punto”

MOTIVAZIONE

Stante l'estrema eterogeneità del flusso dei trasferimenti erariali verso gli enti, in virtù della loro ampiezza demografica come pure della loro collocazione territoriale, si ritiene che non computare i trasferimenti statali tra le entrate correnti determinerebbe una lettura complessiva del fenomeno non coerente ed omogenea, anche in riferimento alla mancanza di un quadro a regime per il federalismo fiscale.

Si ritiene opportuno che, in un'ottica di monitoraggio degli andamenti dello stock di debito, siano predisposte misure premianti ovvero espansive, a fronte di una verifica della sostenibilità da parte degli enti delle stesse.

EMENDAMENTO 77.08

Art. 77 – ter
(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 9, primo capoverso, dopo la parola “bilancio” inserire la parola “annuale”

MOTIVAZIONE

In coerenza con quanto riportato circa il comma 3, considerando insostenibile e iniqua la manovra a carico delle Province per gli anni 2010 e 2011, si ritiene necessario precisare che la coerenza del bilancio di previsione può essere riscontrata solo con riferimento all'anno 2009; in caso contrario non potrebbe essere predisposto alcun bilancio in cui si possa riscontrare coerenza tra il rispetto delle regole del patto di stabilità e le stime dei flussi di cassa per il settore degli investimenti unitamente alla competenza per la situazione corrente. Ciò anche nella previsione che, di anno in anno, così come richiesto dall'UPI, slitti l'anno base di riferimento per il miglioramento dei propri saldi.

EMENDAMENTO 77.08

Art. 77 – ter
(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Al Comma 10 eliminare gli ultimi capoversi

Al Comma 11 eliminare gli ultimi due capoversi

MOTIVAZIONE

La mancata trasmissione e/o comunicazione al sistema web non può costituire presupposto valido per definire inadempiente un ente.

EMENDAMENTO 77.08

Art. 77 – ter
(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Riformulare il comma 16 nel modo seguente.

“16. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2008 la provincia o il comune inadempiente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

MOTIVAZIONE

Si chiede che vengano modificate le sanzioni, eliminando la riduzione del contributo ordinario nonché il limite di impegno delle spese correnti nella misura dell’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio.

Ciò in ragione del fatto che esiste già una sanzione relativa al blocco del personale che di per sé già comporta una riduzione delle spese correnti.

EMENDAMENTO 77.08

Art. 77 – ter
(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 17 dopo le parole “articolo 76” aggiungere le seguenti: “a decorrere dall’anno 2009 per gli enti inadempienti nell’anno 2008.

MOTIVAZIONE:

E' indispensabile precisare che la sanzione relativa al blocco delle assunzioni, decorre dall'anno 2009, per gli enti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno per l'anno 2008.

EMENDAMENTO 77.08

Art. 77 – ter
(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Riformulare il comma 19 nel modo seguente:

“19. Qualora venga conseguito l’obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell’anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 11 un determinato importo, da calcolare secondo il posizionamento di ciascun ente rispetto ad indicatori di entrata e di spesa, con riferimento a specifici criteri territoriali. L’importo da escludere dal computo del saldo e gli indicatori dovranno essere determinati con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, d’intesa con la Conferenza Stato Città Autonomie locali, sentita l’Unità di Monitoraggio sulla qualità dell’azione di governo degli enti locali”.

Eliminare i commi 20, 21 e 22.

MOTIVAZIONE

L’emendamento risponde all’esigenza di condividere criteri, modalità applicative e qualità degli indicatori utilizzati ed utili a porre in essere un sistema premiale per gli enti virtuosi. Ciò in ragione non solo delle specifiche differenze tra categorie di enti locali, ma anche della loro collocazione geografica sul territorio, nonché della loro ampiezza demografica.

EMENDAMENTO 77.08

Art. 77 – ter
(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Eliminare il comma 24

Eliminare il comma 27

MOTIVAZIONE

L'eliminazione dei due commi viene proposta in virtù della estrema vaghezza della portata delle norme stesse, con le quali, stante l'attuale formulazione, si profila la possibilità di rimodulare, anche unilateralmente da parte del Governo, obiettivi e modalità relativi al patto di stabilità interno per gli enti locali.